

# ***LEGGE DI STABILITA' 2013***

**\*\*\***

***Tutto quello che c'è da sapere  
in materia fiscale, lavoro e  
previdenza***

<b>Diritto alle ferie per i docenti</b>	Obbligo per i docenti di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con la possibilità di usufruire di soli 6 giorni in aggiunta. Inderogabilità di tali disposizioni da parte dei contratti collettivi, e le eventuali clausole diverse presenti devono essere disapplicate dal 1° settembre 2013.	<b>Art. 1 commi 54, 55 e 56</b>
<b>Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo</b>	Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo da disciplinarsi attraverso un decreto interministeriale. Si tratta di un meccanismo d'aiuto che provi anche a ridurre il cuneo fiscale. A favore di tale agevolazione verranno ridotti altri contributi alle imprese. Saranno privilegiate le PIM e saranno ammesse anche le reti di impresa.	<b>Art. 1 commi 95, 96 e 97</b>
<b>Trattamento di fine servizio (dipendenti pubblici)</b>	Data attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, che dichiarava l'illegittimità costituzionale parziale del comma 10 art. 12 D.L. n. 78 del 2010. Abrogata la trattenuta del 2,5% sul Tfr dei dipendenti pubblici, dal 1° gennaio 2011.	<b>Art. 1 commi 98, 99, 100 e 101</b>
<b>Cud on line</b>	Dal 2013, gli enti previdenziali invieranno il Cud ai pensionati solo in modalità telematica. Il documento cartaceo sarà rilasciato solo su specifica richiesta	<b>Art. 1 comma 114</b>
<b>Lavoratori esodati</b>	Le nuove norme stabiliscono che per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 aventi determinati requisiti (sotto indicati) si applicano le regole di accesso e di decorrenza vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 D.L. n. 201 del 2011. alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012	<b>Art. 1 commi 231, 232, 233, 234 e 235</b>

	<p>a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:</p> <p>1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;</p> <p>2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;</p> <p>c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412</p>	
--	---	--

	<p>del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:</p> <p>1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;</p> <p>2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;</p> <p>d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.</p>	
--	--	--

<b>Rivalutazione automatica delle pensioni</b>	<p>Per il 2014 la rivalutazione automatica delle pensioni non è riconosciuta alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell' Inps. Non è riconosciuta altresì per i vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali.</p>	<b>Art. 2 comma 236</b>
<b>Ricongiunzione pensioni e cumulo dei periodi assicurativi</b>	<p>Le ricongiunzioni previdenziali tornano gratuite, per i lavoratori che sono passati dal pubblico impiego all'Inps entro il 31 luglio 2010.</p> <p>Fermo restando quanto previsto in materia di totalizzazione contributiva, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (anche parasubordinata), che non siano titolari di trattamento pensionistico, possono ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, giungendo così a conseguire una sola pensione.</p> <p>Il cumulo contiene tutti i periodi assicurativi non coincidenti e il pagamento spetta all'Inps. Ogni gestione determina <i>pro quota</i> quanto dovuto in relazione ai periodi maturati, secondo i calcoli previsti dal proprio ordinamento.</p>	<b>Art. 1 commi da 239 a 249</b>
<b>Aspi e Miniaspi</b>	<p>Le presenti disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, modificano le regole relative all'ASpl, introdotte dall'art. 2 Legge n. 92 del 2012, con riferimento alla detrazione dei periodi eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, per chi ha meno di 55 anni, e negli ultimi 18 mesi per gli ultra cinquantacinquenni.</p> <p>Nel caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la quale è previsto il diritto all'ASpl, il datore di lavoro dovrà una somma pari al 41% del massimale mensile ASpl, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, da considerarsi negli ultimi 3 anni.</p>	<b>Art. 1 comma 250</b>

<b>Riduzioni alle agenzie di somministrazione</b>	<p>La Legge n. 92 del 2012 prevedeva che il contributo del 4% dovuto ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. n. 276 del 2003, dalle agenzie di somministrazione a favore dei Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, scendesse al 2,6% a partire dal 1° gennaio 2013. La Legge di Stabilità 2013 ha posticipato tale abbattimento al 1° gennaio 2014.</p>	<b>Art. 1 comma 250</b>
<b>Fondi bilaterali di solidarietà</b>	<p>Posticipato al 17 luglio 2013 il limite, inizialmente previsto per il 17 gennaio 2013, introdotto dalla Legge n. 92 del 2012, per la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.</p> <p>I fondi dovranno assicurare la prestazione di un assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile. I fondi potranno erogare prestazioni integrative in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali.</p>	<b>Art. 1 comma 251</b>

<b>Incentivi all'occupazione</b>	Confermato il disposto del decreto interministeriale del 5 ottobre 2012, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, attraverso l'introduzione all'art. 4 Legge n. 92 del 2012 del comma 12 bis.	<b>Art. 1 comma 252</b>
<b>Fondi strutturali 2007 - 2013</b>	Sono incrementate le somme destinate a finanziare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.	<b>Art. 1 comma 253</b>
<b>Cig in deroga</b>	Rifinanziata la Cig in deroga, attraverso la riduzione del fondo per sgravi dei premi di risultato (Legge n. 247 del 2007) e del fondo di rotazione per la formazione professionale. Monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e se non risultasse sufficiente la provvista finanziaria disposta, il Ministro del lavoro individuerà ulteriori interventi, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.	<b>Art. 1 commi 254 e 255</b>
<b>Contratti di solidarietà</b>	Proroga per l'anno 2013, con un tetto di 60 milioni di euro, per il contributo integrativo dello Stato ai contratti di solidarietà (comma 6 art. 1 D.L. n. 78 del 2009), che prevede un'integrazione dell'80% a carico dello Stato per la perdita di una quota di retribuzione in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro.	<b>Art. 1 comma 256</b>
<b>Lavori socialmente utili</b>	Stanziati contributi per ulteriori 110 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili della Regione Campania.	<b>Art. 1 comma 265</b>
<b>Editoria e tv</b>	Autorizzazione dell'incremento di 45 milioni di euro per il 2013 per le imprese editrici e di 15 milioni di euro per l'emittenza tv e radio.	<b>Art. 1 comma 297</b>

<b>Fondo taglia-tasse</b>	Finanziamento del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale su famiglie e imprese attraverso le risorse della lotta all'evasione fiscale e della riduzione delle spese fiscali, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra debito e PIL.	<b>Art. 1 comma 299</b>
<b>Aiuti per lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio, con un organico superiore alle 1.800 unità nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale.</b>	Autorizzazione di nuove spese per 8 milioni di euro per il 2014, 10 milioni per il 2015 e 4 milioni a partire dal 2016 per le Regioni che presentino ritardi nello sviluppo (obiettivo 1) ovvero difficoltà strutturali (obiettivo 2).	<b>Art. 1 comma 314</b>
<b>Iva e Ue: Fatturazione elettronica</b>	Recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva in merito al contenuto della fattura e alle regole per il trattamento contabile delle operazioni intracomunitarie. Fissate in via definitiva le regole per la fatturazione elettronica e la sua equiparazione a quella cartacea. Individuate le modalità di registrazione. Obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi e cessione di beni non territoriali e obbligo di indicare sempre in fattura partita Iva o codice fiscale del cessionario/consumatore finale.	<b>Art. 1 comma 324 e 325</b>
<b>Sanzione ridotta</b>	La sanzione ridotta applicata alle operazioni non imponibili o esenti non correttamente documentate è estesa anche alle operazioni che non sono soggette ad Iva.	<b>Art. 1 comma 327</b>



<b>Emissione di fatture</b>	Le fatture ordinarie e semplificate possono essere emesse anche mediante registratori di cassa. In questo caso, per l'identificazione del cedente o prestatore, le fatture possono recare i dati identificativi determinati con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.	<b>Art. 1 comma 328</b>
<b>Decorrenza</b>	Decorrenza delle disposizioni dall'articolo 324 all'articolo 334 a partire dal 1° gennaio 2013.	<b>Art. 1 comma 335</b>
<b>Parità uomo-donna</b>	Il divieto di qualsiasi discriminazione in tema di accesso al lavoro riguarda anche creazione, fornitura di attrezzature o ampliamento di impresa o avvio o ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.	<b>Art. 1 comma 338</b>
<b>Congedo parentale</b>	<p>La contrattazione collettiva potrà stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria.</p> <p>Dal 1° gennaio 2013 ciascun genitore lavoratore, nei primi otto mesi di vita del figlio, potrà astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 mesi, fruibile anche a ore.</p> <p>È necessario un preavviso minimo di 15 giorni al datore di lavoro, con indicazione della durata del permesso.</p> <p>Possibilità che datore di lavoro e lavoratore durante il congedo si tengano in contatto per concordare adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto previsto dal CCNL.</p>	<b>Art. 1 comma 339</b>

<b>Soggetti interessati dal sisma nella Pianura Padana</b>	Possibilità per i titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e le imprese agricole che abbiano sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 indicati dal D.M. 1 giugno 2012, di accedere al finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento di imposte e contributi dovuti fino al 1° giugno 2013.	<b>Art. 1 commi 365 - 373</b>
<b>Imu</b>	Dal 2013 ai comuni andrà l'intero gettito sulle abitazioni mentre allo Stato andrà quello sui capannoni e gli opifici.	<b>Art. 1 comma 380</b>
<b>Tares</b>	Proroga per la TARES, la nuova tassa sui rifiuti che si applica da aprile 2013 e non da gennaio 2013.	<b>Art. 1 comma 387</b>
<b>Proroghe del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi per le piccole imprese</b>	Proroga al 30 giugno 2013 di 32 scadenze indicate in tabella 1 della presente legge. Proroga del termine per le imprese fino a 10 dipendenti che possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, in alternativa alla stesura del documento (DVR) compilato attraverso la procedura standard di cui al D.L. n. 57 del 2012. Per le medie imprese, che occupano fino a 50 dipendenti la procedura standard rimane obbligatoria a partire dal 5 febbraio 2013.	<b>Art. 1 comma 388</b> .
<b>Assunzione di lavoratori extra UE e documentazione per gli immigrati</b>	Con riferimento all'assunzione di lavoratori extraUE, le disposizioni in tema di semplificazione della documentazione (articolo 17, commi 4-bis e 4-ter del D.L. n. 5 del 2012, convertito in Legge n. 35 del 2012), hanno efficacia non più dal 1° gennaio 2013 ma dal 30 giugno 2013 (punto 21 della tabella 2).	<b>Art. 1 comma 388</b>

<b>Ammortizzatori per i settori non coperti dalla CIG</b>	Proroga della scadenza, fissata nell'articolo 6, comma 2-bis, D.L. n. 216 del 2011, convertito dalla Legge n. 14 del 2012, in merito alle disposizioni urgenti relative agli ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni e dei decreti adottati (articolo 1 bis, comma 1, D.L. n. 78 del 2009, convertito dalla Legge n. 102 del 2009), dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.	<b>Art. 1 comma 388</b>
<b>Precari nella pubblica amministrazione</b>	Proroga che riguarda i contratti a tempo determinato che hanno superato il limite dei 36 mesi previo accordo sindacale. Possibilità di riservare fino al 40% dei posti banditi nei concorsi ai precari con almeno tre anni di servizio nella pubblica amministrazione.	<b>Art. 1 commi 400 e 401</b>

<p><b>Legge n. 2 del 2009: proroga di alcuni ammortizzatori</b></p>	<p>Prorogati a tutto il 2013 i finanziamenti degli ammortizzatori sociali di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 19 della legge n. 2 del 2009, di conversione del D.L. n. 185 del 2008: potenziamento e estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.</p> <p>-comma 14, in tema di riduzione delle eccedenze di personale e di licenziamenti plurimi, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013;</p> <p>-comma 15, relativo al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività;</p> <p>-comma 16, riguardante l'assegnazione, da parte del Ministero del Lavoro, alla società Italia Lavoro Spa di 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali della struttura; tale intervento è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90%.</p>	<p><b>Art. 1 comma 405</b></p>
<p><b>Editoria</b></p>	<p>Spostamento al 32 dicembre 2013 del divieto per le società che hanno una posizione dominante nel settore delle emittenti televisive di acquisire partecipazioni ai giornali.</p>	<p><b>Art. 1 comma 427</b></p>
<p><b>Riapertura termini per i beni di impresa</b></p>	<p>Proroga dei termini indicati dalle disposizioni che riguardano la rivalutazione di beni dell'impresa sui quali l'imprenditore paga un'imposta sostitutiva, fino al 30 giugno 2013.</p>	<p><b>Art. 1 comma 473</b></p>

<b>Aliquota IVA</b>	Dal 1° luglio 2013 l'aliquota ordinaria dell'Iva passa dal 21% al 22%.	<b>Art. 1 comma 480</b>
<b>Detassazione salari di produttività</b>	<p>Per la detassazione del salario di produttività il Governo ha stanziato, per il triennio 2013-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 950 milioni di euro per l'anno 2013;</li> <li>- 800 milioni di euro per l'anno 2014;</li> <li>- 200 milioni di euro per l'anno 2015.</li> </ul> <p>Al fine dell'applicazione di tali meccanismi per il periodo d'imposta 2013, è necessario un ulteriore provvedimento del Governo, da emanarsi entro il 15 gennaio 2013.</p> <p>Sarà poi necessario, così come previsto dal comma 482, un ulteriore provvedimento, da emanarsi entro il 15 gennaio 2014, per poter rendere applicabile la detassazione per gli anni 2014 e 2015.</p>	<b>Art. 1 commi 481 e 482</b>
<b>Detrazioni Per i Figli a Carico</b>	Dal 1° gennaio 2013, la detrazione per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, quelli adottati, affidati o affiliati, passa dagli attuali 800 euro a 950 euro, dagli attuali 900 euro a 1.220 per figli minori di 3 anni e arriva a 1.350 euro in caso di figli portatori di handicap.	<b>Art. 1 comma 483</b>
<b>Irap</b>	Aumentano le deduzioni per lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato (7.500 euro), con bonus ulteriore per quelli sotto i 35 anni (13.500 euro) e nel Mezzogiorno (15.000 euro che diventano 21.000 per giovani e donne).	<b>Art. 1 comma 484</b>
<b>Ambito temporale applicazione deduzioni</b>	Le deduzioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.	<b>Art. 1 comma 485</b>

<b>Cooperative sociali</b>	Passano dal 4% al 10% le aliquote IVA di alcune prestazioni assistenziali svolte dalle cooperative sociali.	<b>Art. 1 comma 488</b>
<b>Ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 488</b>	Le disposizioni contenute ai commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.	<b>Art. 1 comma 490</b> .
<b>Tobin Tax</b>	Introduzione della Tobin Tax (imposta sul trasferimento diverso da successione e donazione, della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi ex articolo 2346 C.C., emessi da società residenti nel territorio dello Stato), che si applicherà alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 oppure dal 1° luglio 2013. Tale imposta sarà applicata sulle operazioni finanziarie e azionarie con due differenti aliquote: dello 0,1% per le operazioni nei mercati regolamentati e dello 0,2% per le operazioni nei mercati Otc. Le modalità di applicazione sono di competenza di un decreto ministeriale.	<b>Art. 1 commi 491 - 500</b>
<b>Automobili aziendali</b>	La deducibilità delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scende al 20%.	<b>Art. 1 comma 501</b>
<b>Riallineamento valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali e alle partecipazioni.</b>	Spostata al 31 dicembre 2017 l'efficacia del riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali, per quelli relativi al riallineamento delle partecipazioni gli effetti decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.	<b>Art. 1 commi 502 e 503</b>

<b>Polizze vita aziendali</b>	<p>Alle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996 si applica la tassazione prevista dal D.Lgs. n. 47 del 2000.</p> <p>La ritenuta d'imposta del 12,5% per i rendimenti pregressi viene versata in 5 annualità (2013-2017)</p>	<b>Art. 1 comma 508</b>
<b>Irap per piccole imprese e lavoratori autonomi</b>	Fondo a decorrere dal 2014 per esentare dall'Irap lavoratori autonomi e piccole imprese senza dipendenti e dotati di un valore di beni strumentali non superiore ad una soglia che verrà stabilita da un decreto ministeriale.	<b>Art. 1 comma 515</b>
<b>Modifiche alla disciplina dell'Iva per le operazioni finanziarie</b>	Il nuovo regime delle operazioni finanziarie include le negoziazioni e le opzioni, eccetto la custodia e l'amministrazione, nonché il servizio di gestione individuale di portafogli e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2013.	<b>Art. 1 commi 520 e 521</b>
<b>Sanzioni sciopero servizi essenziali</b>	Sono abbassate le sanzioni a carico dei soggetti che non rispettano l'obbligo di erogazione dei servizi essenziali in caso di sciopero.	<b>Art. 1 comma 522</b>
<b>Detrazione Irpef (titoli di Stato)</b>	È detraibile dall'Irpef il 19% delle somme versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	<b>Art. 1 comma 524</b>
<b>Detrazione per carichi familiari per residenti all'estero</b>	<p>La detrazione per carichi familiari per i residenti all'estero si applica anche per il 2013 alle medesime condizioni già previste fino al 2012.</p> <p>La detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef non va calcolata nell'acconto dell'Irpef per il 2014.</p>	<b>Art. 1 comma 526</b>

<b>Debiti contratti con il fisco e novità riscossione coattiva</b>	Entro il 1° luglio 2013, i crediti di importo fino a 2.000,00 euro iscritti in ruoli esecutivi fino a fine 1999, sono automaticamente annullati. Nuove modalità di riscossione coattiva.	<b>Art. 1 commi 527 e 528</b>  <b>Art. 1 commi 529 - 546</b>
<b>Reddito da lavoro dipendente prestato all'estero</b>	Vale anche per il 2013 il tetto dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, che concorre a formare il reddito complessivo: i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.	<b>Art. 1 comma 549</b>
<b>Addizionale regionale all'IRPEF</b>	Rinviata al 2014 la possibilità per le Regioni di rimodulare l'addizionale regionale all'IRPEF.	<b>Art. 1 comma 555</b>